IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO OPERE E IMPIANTI

DISPOSIZIONE N. **97**

DI DATA: **17/11/2023**

OGGETTO: **AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER L'ACCERTAMENTO DEI DIRITTI IN ESSERE SU UN TERRENO CONFINANTE CON LE PROPRIETA' DI AREA SCIENCE PARK DEL CAMPUS DI BASOVIZZA. CIG: ZBD3D17454**

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da ELENA LISANDRO
Data: 2023.12.27 15:12:03 +01'00'

☑ impegno 1844/2023

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO OPERE E IMPIANTI

PREMESSO CHE:

- si rende necessario affidare ad un professionista abilitato l'accertamento dei diritti in essere su un terreno confinante con le proprietà di Area Science Park del campus di Basovizza al fine di poter fornire un adeguato riscontro ad una richiesta presentata dai proprietari del suddetto terreno;

RICHIAMATI:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99 e successive modifiche e integrazioni, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio oggetto della presente disposizione;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito alla facoltà da parte delle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

PRESO ATTO che a seguito di indagine informale di mercato, è stato richiesto un preventivo di offerta al geometra Luca Passador con studio in Corso Umberto Saba 6, 34134 Trieste C.F. PSSLCU75H04L424S e P.I. 01097240327, che ha offerto un prezzo di € 600,00 (IVA e contributi previdenziali CIPAG esclusi) pari a complessivi € 761,28, per il servizio di perizia tecnica ai fini dell'accertamento dei diritti in essere sulla proprietà sopra citata;

RILEVATO che il geometra Luca Passador, ha recentemente svolto per conto dell'Amministrazione altri incarichi similari di verifiche catastali-tavolari, con piena soddisfazione di tutte le parti interessate, dimostrando elevata diligenza, professionalità e competenza;

CONSIDERATO che il prezzo proposto dal geometra Luca Passador risulta essere congruo rispetto a quelli di mercato;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto al geometra Luca Passador, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le motivazioni sopra esposte;
- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo complessivo di € 761,28 IVA e contributi previdenziali CIPAG inclusi, sul capitolo sul capitolo 60311 –"*incarichi professionali di studio ricerca e consulenza"*, afferente all'UPB Affari e Servizi Generali che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che al presente affidamento non si applica il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 81 comma 5 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, in ragione dell'importo contrattuale;

DATO ATTO:

- che il CIG della procedura è ZBD3D17454;
- che il Responsabile Unico del Progetto per il presente procedimento è il sottoscritto Direttore dell'Istituto Opere e Impianti, Gianni Cozzi;
- che sono state effettuate, con esito regolare, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 99 e 100 del D. Lgs. 36/2023,

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022, n. 23 e di data 30 maggio 2022, n. 42, relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 30 ottobre 2023, n. 344, con la quale è stata confermata al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Istituto Opere e Impianti (OPI) fino al 6 novembre 2024;
- la disposizione del Direttore Generale di data 10 novembre 2023, n. 363, con oggetto "IV Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2023", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del servizio professionale riguardante l'accertamento dei diritti in essere su un terreno confinante con le proprietà di Area Science Park del campus di Basovizza, al geometra Luca Passador, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, in ragione dell'importo contrattuale;
- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo complessivo di € 761,28 IVA e contributi previdenziali CIPAG inclusi, sul capitolo sul capitolo 60311 –"*incarichi professionali di studio ricerca e consulenza"*, afferente all'UPB Affari e Servizi Generali –Codice Progetto 99166, UPB Affari e Servizi Generali che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese afferiscono ad attività di natura istituzionale dell'Amministrazione.

Istituto Opere e Impianti
IL DIRETTORE
Gianni Cozzi

GIANNI COZZI
Firmato digitalmente da GIANNI COZZI
Data: 2023.12.22 17:26:04 +01'00'

Allegato: Proposta contrattuale

Al
Geom. Luca Passador
Via C. De Rittmeyer, 14
34126 – Trieste
C. F. PSSLCU75H04L424S
P. IVA 01097240327

Trasmissione via PEC: luca.passador@geopec.it

Trieste, _____

Oggetto: **PROPOSTA CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERIZIA TECNICA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DI DIRITTI IN ESSERE SU PARTITE TAVOLARI NEL CAMPUS DI BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK – CIG: ZBD3D17454**

Con la presente, facendo seguito agli accordi intercorsi, si trasmette la proposta contrattuale il cui contenuto è il seguente:

SERVIZIO DI PERIZIA TECNICA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DI DIRITTI IN ESSERE SU PARTITE TAVOLARI NEL CAMPUS DI BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK

Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato dall'Ing. Gianni Cozzi, Direttore dell'Istituto Opere e Impianti, domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente, d'ora innanzi per brevità denominata "l'Amministrazione";

premesso che

- è pervenuta all'Amministrazione la richiesta della Sig.ra Maila Ozbič di copia delle chiavi di una barriera stradale situata sulla viabilità interna del Campus di Basovizza di AREA Science Park al fine di accedere alla proprietà privata di famiglia nei pressi degli edifici ospitanti il Sincrotrone;
- nella comunicazione di riscontro alla suddetta richiesta, prot. 3928 del 02/08/2023, l'Amministrazione ha comunicato di aver tempestivamente avviato le verifiche tavolari e legali del caso, anche presso le pubbliche amministrazioni competenti;
- dette verifiche hanno fatto emergere aspetti giuridici connotati da complessità, che devono essere approfonditi da professionisti esperti nel sistema catastale tavolare;
- si ritiene necessario procedere all'affidamento di un servizio di perizia tecnica ai fini dell'accertamento dei diritti in essere sulla proprietà sopra indicata;
- con disposizione del Direttore dell'Istituto Opere e Impianti n. ___ di data _____, l'Amministrazione ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice), che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il servizio di perizia tecnica ai fini dell'accertamento di diritti in essere su partite tavolari nel campus di Basovizza di AREA Science Park, al Geom. Luca Passador (di seguito denominato il Professionista/Appaltatore);

- sono state completate, con esito regolare, le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 99 e 100 del Codice in capo all'Appaltatore;
- il Professionista conviene che il contenuto della presente proposta e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Professionista ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione del preventivo;

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministrazione dichiara la volontà di stipulare un contratto da svolgersi alle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il preventivo di offerta di data 30/10/2023 dell'Professionista.
2. Il Contratto sarà disciplinato:
 a. dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 b. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 c. dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022 n. 17, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf;
 d. dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-integrita-da-pubblicare-AREA-2023.pdf;
3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento della perizia tecnica ai fini dell'accertamento di diritti in essere su partite tavolari nel campus di Basovizza di Area Science Park.
2. In particolare il contratto prevede le seguenti attività: ricerche tavolari, sopralluogo e assunzioni fotografiche, riunioni con la committenza, stesura di una relazione tecnica sulla verifica dei diritti in essere.
3. La responsabilità dell'esecuzione delle attività sopracitate sarà affidata al Professionista, Geom. Luca Passador.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente contratto, che sarà attivo dalla data di sottoscrizione dello stesso, terminerà entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla stipula.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di estendere il presente contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale complessivo per il servizio di cui all'art. 2, viene determinato in € 600,00 (seicento/00), IVA e contributi previdenziali CIPAG esclusi, pari a € 761,28 (settecentosessantuno/28) omnicomprensivi.
2. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e riportare i seguenti codici **CIG: ZBD3D17454.**
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
5. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato al Professionista l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
6. La fattura, redata secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
7. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
8. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
9. L'importo della predetta fattura verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dal Professionista.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio dovrà essere espletato dal Professionista con prontezza e regolarità nel rispetto delle modalità indicate nel preventivo di offerta allegato alla presente.
2. Il Professionista dovrà, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardare le esigenze evidenziate dal Committente senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. Il Professionista, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento di tali attività dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi.
3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto. L'Amministrazione è manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da inadempienze da parte dell'Appaltatore in materia di sicurezza.

ART.6 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Il Professionista, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione.
2. Inoltre, il Professionista si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. Il Professionista deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte il Professionista a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
7. Il Professionista si impegna a fornire il servizio in base a specifica richiesta dell'Amministrazione con ogni mezzo scritto e telefonico (incluso fax e e-mail); tale servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
8. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dal Professionista, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
9. Le attività in oggetto non determinano l'obbligo di redazione del DUVRI, trattandosi di attività di durata inferiore a quello previsto dall'art. 26, comma 3bis del T.U. 81/2008.

ART. 7 - CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

1. Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'espletamento del Servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito anche "GDPR") l'Amministrazione rende le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti in occasione della richiesta e successiva presentazione di preventivo, nonché nel corso delle attività di affidamento, stipula e gestione del conseguente contratto.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI - L'Amministrazione tratterà i dati personali comunicati dall'impresa destinataria della richiesta di preventivo cui il presente capitolato è allegato e/o acquisti dall'Amministrazione stessa, riferiti ai legali rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'impresa stessa e, in particolare, dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi a condanne penali e reati e ogni altra informazione richiesta dal D.Lgs. n. 36/2023 e/o a comprova dei requisiti di cui all'art. 4 del presente capitolato. Tali dati sono riconducibili alle categorie dei dati personali comuni e dei dati di cui all'art. 10 del GDPR (c.d. "dati giudiziari"). Non sono, invece, oggetto dei trattamenti di dati effettuati dall'Amministrazione le informazioni appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" (c.d. "dati sensibili") di cui all'art. 9 del GDPR.
In qualità di titolare autonomo del trattamento, l'impresa succitata:
- garantisce di poter comunicare i suddetti dati personali all'Amministrazione in base a un'idonea base giuridica che ne legittima il trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità di legge e conferendo sul punto la più ampia manleva rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire ad Area Science Park dagli interessati;
- si impegna a portare a conoscenza degli interessati le presenti informazioni rese dall'Amministrazione in relazione al trattamento dei loro dati personali.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, avente sede in Trieste, Padriciano, 99. Gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando un'e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@areasciencepark.it - PEC protocollo@pec.areasciencepark.it.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - Presso Area Science Park è presente il

Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it.

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali degli interessati è finalizzato unicamente all'espletamento del procedimento di affidamento del contratto pubblico per il quale sono stati conferiti, o di procedimento allo stesso conseguente o connesso, nonché all'eventuale stipula e gestione del conseguente contratto. Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali degli interessati si rinvengono nei seguenti articoli:

- art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR (esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per lo svolgimento delle operazioni di affidamento del contratto per cui è richiesto preventivo;
- art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa eurounionale in materia di contratti pubblici, di trasparenza, di antimafia, ovvero imposti dalle Autorità competenti;
- art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per garantire la prevenzione e repressione di atti illeciti;
- art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR (perseguimento di un legittimo interesse del Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati nell'esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e nella gestione degli eventuali contenziosi;
- art. 10 del GDPR e art. 2-octies, co. 1, e co. 3, lett. i), del Codice in materia di protezione dei dati personale (D.Lgs. n. 196/2003) in relazione ai trattamenti dei dati relativi a condanne penali e reati finalizzati all'accertamento dei requisiti di idoneità morale di coloro che intendono partecipare alla procedura di gara.

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di ordini dell'autorità, i dati personali raccolti potranno essere comunicati ai soggetti individuati dalla normativa in materia di contratti pubblici, nonché ai titolari del diritto di accesso documentale, e potranno essere diffusi in ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza. I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare del trattamento e da personale previamente autorizzato e istruito e/o da Responsabili del trattamento all'uopo nominati. Gli interessati potranno richiedere, in qualunque momento, al Titolare la lista completa dei Responsabili nominati.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA UE – Qualora Area Science Park debba trasferire i dati personali degli interessati in Paesi extra UE, il trasferimento sarà effettuato in modo da fornire garanzie appropriate e opportune ai sensi degli artt. 45, 46, 47 o 49 del GDPR.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario in base alla vigente normativa in materia di archivi, applicabile agli enti pubblici, salva l'autorizzazione allo scarto.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - Con riferimento ai dati personali conferiti, gli interessati sono detentori dei seguenti diritti:

a) di accesso ai dati personali;
b) di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento;
c) di opposizione al trattamento;
d) di portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 2016/679;
e) di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Si precisa che per esercitare i diritti di cui alle lettere da a) a d) gli interessati potranno inviare un'e-mail al seguente indirizzo: rpd@areasciencepark.it. Area Science Park è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN'EVENTUALE MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI - Il conferimento di tali dati, richiesto in forza di espresse disposizioni di legge, è obbligatorio in ragione delle prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia di contratti pubblici. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di procedere all'affidamento dell'appalto ovvero l'impossibilità di stipulare, gestire o eseguire il conseguente contratto.

INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO – Per il trattamento dei dati personali degli interessati, Area Science Park non adotta alcun processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

ART. 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, il Professionista si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. Il Professionista si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) n ZBD3D17454**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. Il Professionista si impegna a indicare il codice sopra indicato in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; il Professionista si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. Il Professionista si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Professionista si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Professionista è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Professionista non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

ART. 10 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Professionista mediante PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Professionista ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice civile.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. D) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Professionista di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.
2. Il Professionista può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, nonché dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice.
3. È fatto, altresì, divieto al Professionista di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. Il Professionista, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Professionista medesimo, riportando i codici segnalati.
5. In caso di inosservanza da parte del Professionista agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Professionista. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Professionista. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista con PEC, nei seguenti casi:
 a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
 b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
 c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Professionista).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. Il Professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI E ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Professionista sia intervenuto un

provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt. 94 e 95.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1 del Codice.
4. Il Professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Professionista se non sia stata approvata da Area Science Park.

ART. 15 - PENALI

1. Verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3 e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni inadempimento o per ogni ritardo nell'adempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 16 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Il Responsabile Unico del Progetto è Gianni Cozzi, Direttore dell'Istituto Opere e Impianti.

ART. 17 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 18 - FORO DI COMPETENZA

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 19 - SPESE E IMPOSTE

1. Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Il Professionista

Istituto Opere e Impianti
IL DIRETTORE
Gianni Cozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

ALLEGATI: PREVENTIVO DEL PROFESSIONISTA DI DATA 30/10/2023;

passador
progettazione&consulenze
Corso Umberto Saba, 6
Trieste 34131
cf: PSS LCU 75H04 L424S
p.iva: 01097240327
t: 040.9778921
mail: studio@passador.it

PREVENTIVO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI – VERIFICA DIRITTI DI SERVITU'

tecnico: geom. Luca Passador
committente:
data: OTTOBRE 2023
luogo: Trieste

firma:

Spett.le
Area Science Park.
Padriciano, 99
34149 - TRIESTE

Preventivo di spesa 10-07

Trieste lì, 30 ottobre 2023

OGGETTO: Preventivo di spesa per prestazioni tecnico-professionali per verifica diritti di servitù proprietà Brcè Maria- Sincrotrone loc. Basovizza

A seguito della Vs. gradita richiesta, ci pregiamo sottoporre alla Vs. attenzione il preventivo di onorario per le prestazioni in oggetto, relativamente alla redazione di una relazione tecnica sulla verifica del diritto di servitù e possibili richieste future relativamente ai terreni di proprietà della Sig.ra Brcè Maria in Basovizza.

A) **Relazione Tecnica** comprensiva di verifiche tavolari, sopralluogo, riunioni con la committenza, invio relazione. Il tutto comprensivo di spese
A corpo **Euro 600,00**

Si precisa che:
- gli importi sopra indicati si intendono al netto delle imposte ed aliquote dovute per legge (IVA, CIPAG).
- Tempistiche: 20 giorni lavorativi per consegna elaborati
- Pagamenti: da concordare
-

In attesa di un favorevole riscontro, si porgono distinti saluti.

Per accettazione, e conferimento di incarico
il committente **geom. Luca Passador**



passador
progettazione&consulenze
Corso Umberto Saba, 6
Trieste 34131
cf: PSS LCU 75H04 L424S
p.iva: 01097240327
t: 040.9778921
mail: studio@passador.it